



Venerdì 22 maggio 2020

## IL CASO DEL GIORNO

### Recesso problematico per le quote acquisite per successione

/ Andrea BONINO

Ai fini delle imposte sui redditi, il costo fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute in successione è differente a seconda che l'erede realizzi in qualità di privato un **reddito diverso** derivante dalla successiva cessione delle quote, ovvero che produca un reddito **di** [...]

PAGINA 2

## IL PUNTO TUTELA DEL PATRIMONIO

### La divisione non configura "cessione" ai fini delle plusvalenze

/ Anita MAURO e Salvatore SANNA

Dal punto di vista delle imposte dirette, con particolare riferimento alla disciplina delle plusvalenze immobiliari, la divisione, non solo non produce alcun trasferimento di ricchezza, ma, realizzando una mera **regolarizzazione di diritti**, non configura neppure il punto di [...]

PAGINA 12

## FISCO

### Inizia la pianificazione per gli aumenti di capitale agevolati

*Possibili ostacoli, però, nella preventiva autorizzazione della Commissione europea e nel tetto massimo dei fondi disponibili*

/ Gianluca ODETTO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL "Rilancio", occorre iniziare a pianificare, per quanto possibile, le operazioni di "riassetto" delle società che hanno avuto un impatto più pesante in termini di calo dell'attività. Una delle azioni che potranno realisticamente avvenire è quella della **capitalizzazione** di tali imprese, posto che l'operazione, pur in più casi non obbligatoria in virtù della "moratoria" concessa dall'art. 6 del DL 23/2020, viene agevolata in modo abbastanza significativo dal legislatore.

Rimandando a un precedente intervento in materia (si veda "Aumenti di capitale con credito d'imposta del 20%" del 20 maggio) per i relativi dettagli tecnici, i benefici sono riservati alle medie imprese (con ricavi nel 2019 **tra i 5 e i 50 milioni** di euro) che abbiano subito nel bimestre marzo-aprile 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 una riduzione dei ricavi di oltre il **33%** rispetto allo stesso bimestre del 2020.

stre del 2020.

La norma di riferimento (art. 26 del DL 34/2020) prevede che, se queste società (che abbiano la forma di società di capitali) aumentano il capitale sociale, al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d'imposta del **20%** dell'importo versato, con un tetto massimo all'investimento di 2 milioni di euro (e un credito d'imposta massimo pari, quindi, a 400.000 euro); alla società, invece, compete un credito d'imposta pari al **50%** della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La somma di questi crediti d'imposta non può eccedere la soglia massima di **800.000 euro** (tetti ridotti sono previsti per le società che operano nei campi della pesca e dell'agricoltura). Nella pianificazione delle operazioni va, in primo luogo, considerato che l'aumento deve essere deliberato ed eseguito tra il **20 maggio 2020** e il **31 dicembre 2020**, e deve [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo ampliati

I DURC in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile restano validi fino al 15 giugno

Professioni ordinistiche pronte alla protesta per i contributi a fondo perduto

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

## FISCO

### Rate da dilazione dei ruoli sospese sino al 31 agosto

/ Alfio CISSELLO e Caterina MONTELEONE

L'art. 154 del DL "Rilancio" ha **esteso** fino al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento degli atti impositivi richiamati nell'art. 68 del DL 18/2020, quali gli [...]

PAGINA 4

## Recesso problematico per le quote acquisite per successione

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la determinazione dei redditi di capitale risulterebbe "ancorata" al costo sostenuto dal *de cuius*

/ **Andrea BONINO**

Ai fini delle imposte sui redditi, il costo fiscale da attribuire alle partecipazioni ricevute in successione è differente a seconda che l'eredità realizzi in qualità di privato un **reddito diverso** derivante dalla successiva cessione delle quote, ovvero che produca un reddito **di capitale** derivante dal recesso "tipico" dalla società partecipata, o dalla liquidazione della società stessa.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito questi chiarimenti con la risposta a interpello n. 441 dello 29 ottobre 2019, la quale era giunta alle predette conclusioni attraverso un'interpretazione meramente letterale degli articoli di riferimento.

In particolare, ai fini della determinazione delle plusvalenze, l'**art. 68** comma 6 del TUIR prevede che, in presenza di trasferimenti *mortis causa*, l'eredità assuma come costo fiscale della partecipazione il **valore dichiarato** per l'imposta sulle successioni, coincidente con il valore di mercato o la quota parte del patrimonio netto contabile, a seconda che la società partecipata sia quotata o meno.

A detta dell'Agenzia, il predetto valore non sarebbe, invece, utilizzabile ai fini della quantificazione del reddito di capitale derivante da recesso o da liquidazione, considerata la differente formulazione normativa dell'**art. 47** comma 7 del TUIR, il quale dispone che costituiscono utile "le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci per la parte che **eccede** il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate".

In questi casi, pertanto, il dividendo imponibile andrebbe quantificato assumendosi come costo fiscale da sottrarre alle somme ricevute il prezzo a suo tempo pagato dal *de cuius*.

L'interpretazione in esame, seppur in linea con il tenore letterale delle norme, appare però carente di sistematicità, e generatrice di **differenti basi imponibili**, anche in presenza di identiche somme percepite, a seconda delle modalità operative con cui viene gestita un'identica fattispecie.

Al riguardo, soffermandosi sul **recesso** da società, qualora sia quest'ultima a rimborsare il valore di mercato delle quote (recesso "**tipico**"), il maggior valore di queste dichiarato ai fini dell'imposta di successione non assumerebbe rilevanza per quantificare il reddito di capitale, a differenza di quanto accadrebbe nel caso di

cessione delle quote all'identico valore di mercato (recesso "atipico"), laddove il differenziale da tassare come plusvalenza risulterebbe inferiore, pur in presenza di somme percepite di importo analogo.

In termini operativi, qualora si aderisca al predetto orientamento, sarà sicuramente preferibile per il socio recedere in maniera "**atipica**", a condizione naturalmente che gli altri soci siano disponibili ad acquistare al valore di mercato le quote possedute, ovvero che il predetto acquisto venga posto in essere, sempre a valore di mercato, da parte di un terzo.

Lo stesso legislatore (**art. 2437-quater** e **art. 2473** c.c.), peraltro, sembra preferire questa modalità di recesso, dal momento che l'onere della liquidazione della quota, essendo a carico degli acquirenti e non della società, non provocherebbe una diminuzione del patrimonio sociale e, quindi, delle garanzie per i creditori.

All'interno degli statuti societari potrebbero però essere presenti **specifiche clausole** (gradimento, prelazione, ecc.) che, limitando la circolazione delle quote, potrebbero indirettamente incidere anche sulla possibilità di esercitare il diritto di recedere nella modalità "atipica" in esame. Si ritiene, pertanto, consigliabile un riesame dei predetti statuti, per l'eventuale inserimento di clausole che, nel rispetto delle previsioni codicistiche sopra richiamate, e delle esigenze di funzionamento della società, in deroga ai vincoli ordinari, **facilitino** la circolazione delle quote al ricorrere delle condizioni per recedere.

Il problema, peraltro, si amplifica per le azioni o quote **esenti** dall'imposta sulle successioni a norma dell'**art. 3** comma 4-ter del DLgs. 346/90, riguardo alle quali la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare n. 12/2008, § 3.1) è sì orientata nel senso per cui la valorizzazione avviene in base al valore normale all'apertura della successione, ma sempre nel contesto del *capital gain* (e senza, quindi, un riferimento espresso ai redditi di capitale).

In tal caso, i profili di irrazionalità della risposta a interpello n. 441/2019 appaiono in tutta la loro evidenza, portando a un **annullamento** di fatto del beneficio del valore normale laddove l'eredità, una volta trascorso il periodo minimo di cinque anni di detenzione della partecipazione, decida di realizzarla con atti non rappresentati dalla cessione a terzi.

# Inizia la pianificazione per gli aumenti di capitale agevolati

Possibili ostacoli, però, nella preventiva autorizzazione della Commissione europea e nel tetto massimo dei fondi disponibili

/ Gianluca ODETTO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL "Rilancio", occorre iniziare a pianificare, per quanto possibile, le operazioni di "riassetto" delle società che hanno avuto un impatto più pesante in termini di calo dell'attività. Una delle azioni che potranno realisticamente avvenire è quella della **capitalizzazione** di tali imprese, posto che l'operazione, pur in più casi non obbligatoria in virtù della "moratoria" concessa dall'[art. 6](#) del DL 23/2020, viene agevolata in modo abbastanza significativo dal legislatore.

Rimandando a un precedente intervento in materia (si veda "[Aumenti di capitale con credito d'imposta del 20%](#)" del 20 maggio) per i relativi dettagli tecnici, i benefici sono riservati alle medie imprese (con ricavi nel 2019 **tra i 5 e i 50 milioni** di euro) che abbiano subito nel bimestre marzo-aprile 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 una riduzione dei ricavi di oltre il **33%** rispetto allo stesso bimestre del 2020.

La norma di riferimento ([art. 26](#) del DL 34/2020) prevede che, se queste società (che abbiano la forma di società di capitali) aumentano il capitale sociale, al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d'imposta del **20%** dell'importo versato, con un tetto massimo all'investimento di 2 milioni di euro (e un credito d'imposta massimo pari, quindi, a 400.000 euro); alla società, invece, compete un credito d'imposta pari al **50%** della perdita del 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto (assunto al lordo di tale perdita), fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale.

La somma di questi crediti d'imposta non può eccedere la soglia massima di **800.000 euro** (tetti ridotti sono previsti per le società che operano nei campi della pesca e dell'agricoltura).

Nella pianificazione delle operazioni va, in primo luogo, considerato che l'aumento deve essere deliberato ed eseguito tra il **20 maggio 2020** e il **31 dicembre 2020**, e deve avvenire **in denaro**. In virtù del riferimento posto dalla norma ai "conferimenti in denaro (...) in esecuzione dell'aumento del capitale sociale", sono agevolate sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo; non sono invece agevolati i versamenti a riserve generiche (versamenti in conto capitale, a fondo perduto, ecc.), né gli aumenti a titolo gratuito.

Il legislatore vincola, però, il beneficio al fatto che l'aumento **non** avvenga nel contesto dei **gruppi societari**: non sono, quindi, agevolate le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono da questa controllate (o a questa collegate) o so-

no sottoposte a comune controllo. Il beneficio dovrebbe invece spettare se a effettuare il conferimento è una **persona fisica** titolare di una partecipazione di controllo, o comunque qualificata.

Nella valutazione dell'operazione va poi tenuto conto che entrambi i crediti d'imposta (sia quello spettante al soggetto che effettua il conferimento, sia quello spettante alla società) devono essere **riversati** (con gli interessi legali, ma senza sanzioni) se la società distribuisce riserve di qualsiasi tipo prima del 1° gennaio 2024 (il riferimento alle "riserve" pare, però, indicare che la distribuzione dell'utile di esercizio non rappresenti invece una causa di decadenza). Analoga decadenza opera per il socio nel momento in cui la partecipazione ottenuta a seguito del conferimento venga trasferita prima del 1° gennaio 2024.

## Riserve vincolate sino alla fine del 2023

I due crediti d'imposta **non** sono **sempre "paralleli"**: i presupposti sono, infatti, comuni (le dimensioni dell'impresa, il calo dei ricavi nel secondo bimestre del 2020 e l'esecuzione dell'aumento di capitale in denaro), ma, mentre il beneficio per il socio si materializza sempre, quello per la società è vincolato al fatto che questa chiuda il 2020 con una perdita di esercizio.

La pianificazione dell'aumento di capitale sconta, in ogni caso, due problemi. Il primo è relativo a un'autorizzazione massima di spesa di **2 miliardi** di euro per finanziare l'agevolazione (ipotizzando che ciascun "sistema" soci + società ne benefici per una media di 400.000 euro, ciò significa che i fondi sarebbero sufficienti per 5.000 aumenti di capitale). Per questo motivo è previsto che con apposito DM, da adottare entro il 18 giugno 2020, siano stabilite le norme di attuazione della misura, anche al fine di rispettare il suddetto limite di spesa.

Il secondo limite, ancora più stringente, deriva dal fatto che l'efficacia della misura agevolativa è vincolata all'**autorizzazione** della **Commissione europea**.

Per questo motivo, appare maggiormente logico iniziare una pianificazione **a medio termine** dell'operazione (valutazione preliminare del fabbisogno di cassa da parte della società, verifica dei fondi disponibili in capo ai soci esistenti, possibile ricerca di nuovi investitori, assenso dei soci a un vincolo almeno triennale a non distribuire riserve), rimandando la fase esecutiva alla seconda parte dell'anno, in cui il panorama risulterà presumibilmente meno incerto.

# Rate da dilazione dei ruoli sospese sino al 31 agosto

Decadenza con 10 rate non pagate in luogo delle attuali 5

/ Alfio CISSELLO e Caterina MONTELEONE

L'art. 154 del DL "Rilancio" ha **esteso** fino al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento degli atti impositivi richiamati nell'art. 68 del DL 18/2020, quali gli accertamenti esecutivi, le cartelle di pagamento, gli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, le rate di dilazione relative agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane e le ingiunzioni di pagamento.

In origine, **la sospensione** era prevista dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, e il pagamento andava effettuato entro il 30 giugno 2020.

Per effetto dell'art. 154 del DL "Rilancio" gli atti indicati che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il **31 agosto 2020** dovranno essere pagati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30 settembre 2020.

Sembra, come affermato nelle FAQ di Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 30 aprile 2020 e in merito al contesto *ante* DL "Rilancio", che sia comunque possibile chiedere la **dilazione**, con domanda, preferibilmente, da presentare entro la fine di settembre 2020.

Nonostante non sia precisato dalla norma in modo espresso, dovrebbero anche ritenersi sospese **le rate da dilazione dei ruoli**, tanto per le cartelle di pagamento quanto per gli accertamenti esecutivi e per gli avvisi di addebito, che scadono dall'8 marzo al 31 agosto 2020. Anche in questo caso, così si era espressa Agenzia delle Entrate-Riscossione in merito alla formulazione della norma *ante* DL "Rilancio", che prevedeva il termine finale della sospensione al 31 maggio 2020.

L'art. 154 ha poi introdotto il comma 2-ter nell'art. 68 del DL 18/2020, a mente del quale "relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli ef-

fetti di cui all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di **dieci rate**, anche non consecutive".

Per il periodo della sospensione viene quindi prevista una **deroga** alla disciplina generale contenuta nell'art. 19 del DPR 602/73.

Infatti, di norma il debitore che non paghi 5 rate anche non consecutive del piano decade dal medesimo. Secondo l'art. 154 in esame, invece, per i piani di dilazione con rate in scadenza nel periodo della sospensione dei pagamenti, quindi dall'8 marzo al 31 agosto 2020 e per i piani la cui domanda è presentata sino al 31 agosto 2020, la decadenza dalla dilazione è subordinata al mancato pagamento, durante tutto il periodo della dilazione, di 10 rate anche **non consecutive**.

## Benefici per le richieste presentate fino al 31 agosto

Resta invece confermata la regola secondo cui, in caso di decadenza dal piano di dilazione (di 10 rate anche non consecutive), l'Agente per la riscossione avrà titolo per riscuotere **immediatamente** l'intero importo ancora dovuto. D'altra parte, resta del pari confermata la facoltà di chiedere un nuovo piano di dilazione, per ottenere il quale il contribuente dovrà procedere al pagamento delle rate scadute e non pagate per poter presentare la **nuova istanza**.

Attraverso il comma in esame il legislatore ha inteso introdurre una **norma speciale**, che subordina la decadenza dal piano di dilazione al mancato pagamento di 10 rate, in considerazione delle difficoltà economiche che potrebbero continuare anche dopo il periodo della sospensione dei pagamenti rendendo difficile il regolare pagamento delle rate.

# Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo ampliati

Per la cessione o lo sconto della detrazione del 110% è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione

/ Arianna ZENI

L'art. 121 del DL 34/2020 (decreto c.d. "Rilancio") prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per il c.d. "**sconto sul corrispettivo**". Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la **cessione della detrazione**. In questo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d'imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- **recupero** del patrimonio **edilizio** di cui all'art. 16-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 c.c. e di quelli di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. In altre parole, è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione della relativa detrazione se sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sia sulle singole unità immobiliari residenziali che sulle parti comuni, e per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle sole parti comuni di edifici residenziali;
- **efficienza energetica** di cui all'art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;
- adozione di misure **antisismiche** di cui all'art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui

all'art. 119 comma 4 del DL 34/2020;

- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019 (c.d. "**bonus facciate**");
- installazione di impianti **solari fotovoltaici** di cui all'art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
- installazione di **colonnine** per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 comma 8 del DL 34/2020.

Per le **modalità attuative** delle disposizioni contenute nell'art. 121 del DL 34/2020, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sarà emanato un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 18 giugno 2020 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020 fissata al 19 maggio 2020).

## Cessione di detrazioni derivanti da una serie di interventi senza limitazioni

Le disposizioni dell'art. 121 comma 2 del DL 34/2020 **non contengono limitazioni** alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopraelencati interventi; di conseguenza, l'opzione per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo dovrebbe riguardare, in generale, tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali contemplate dal citato comma 2 (compresi, quindi, i soggetti IRES beneficiari del c.d. "ecobonus" o i soggetti IRES beneficiari del c.d. "bonus facciate", siano essi società di persone o società di capitali).

Nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 che consentono di fruire della detrazione del 110%, ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta (per un approfondimento si rimanda allo Speciale di *Eutekne.info* sulle novità del decreto c.d. "Rilancio" di prossima pubblicazione).



# I DURC in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile restano validi fino al 15 giugno

Per le modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva valgono le istruzioni già fornite dall'INPS e dall'INAIL

/ Daniele SILVESTRO

Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è **escluso** dagli atti per i quali è stato previsto, in sede di conversione in legge del DL 18/2020 (Cura Italia), l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.

Questo è quanto precisato dall'INPS, con il messaggio n. [2103/2020](#), e dall'INAIL, con la nota operativa del [20 maggio 2020](#), attraverso cui hanno fornito chiarimenti riguardante il **periodo di validità** di tale documento, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL [34/2020](#) (decreto "Rilancio").

Ricostruendo la vicenda, si ricorda che l'[art. 103](#) comma 2 del DL 18/2020 (Cura Italia) aveva inizialmente previsto che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al **15 giugno 2020**". Il documento unico di regolarità contributiva, come comunicato dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 18 marzo 2020, è stato ritenuto incluso tra i documenti previsti dal citato [art. 103](#).

Pertanto, a seguito della novità introdotta con il decreto Cura Italia, i due Istituti hanno fornito le **indicazioni operative** in ordine alla gestione della verifica della regolarità contributiva (si vedano "[Valido fino al 15 giugno il DURC in scadenza dal 31 gennaio al 15 aprile](#)" del 27 marzo e "[Anche per l'INAIL DURC validi fino al 15 giugno](#)" del 28 marzo). In base a tali istruzioni, i "**Durc On Line**" che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020, nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC.

Successivamente, la L. [27/2020](#), di conversione del DL [18/2020](#), ha modificato l'[art. 103](#) comma 2, prevedendo che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'[art. 15](#) del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i **90 giorni successivi** alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

In sostanza, in sede di conversione del decreto Cura Italia, è stata prorogata la validità dei documenti indicati nella norma in esame fino al **29 ottobre 2020** (vale a dire 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza).

Tenuto conto che non sono stati modificati le tipologie di atti e documenti, si è ritenuto che nella medesi-

ma proroga **rientrassero** pure i DURC. Sul punto, si era espresso anche l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. [12/2020](#), con cui ha precisato che, per effetto della modifica apportata in sede di conversione del decreto Cura Italia, è stata prorogata al 29 ottobre 2020 la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

## Il DL Rilancio ha escluso i DURC dall'ampliamento del periodo di scadenza

Sull'[art. 103](#) comma 2 del DL 18/2020 è infine intervenuto l'[art. 81](#) del DL 34/2020 (decreto "Rilancio"), in particolare aggiungendo alla fine del periodo le seguenti parole "ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al **15 giugno 2020**".

Come accennato in premessa, l'intervento normativo ha **difatti escluso** i DURC dagli atti e dai documenti per i quali è stato disposto, in sede di conversione del decreto Cura Italia dalla L. [27/2020](#), l'ampliamento del periodo di scadenza, nonché del periodo di conservazione della validità dei medesimi atti e documenti.

Di conseguenza, in relazione alle modalità di gestione della verifica della regolarità contributiva, **restano ferme** le istruzioni impartite dall'INPS, con il messaggio n. [1374/2020](#), e dall'INAIL, con la nota [26 marzo 2020](#) e la circ. n. [11/2020](#).

Pertanto, attraverso la funzione "**Consultazione**" sono resi disponibili sia i "Durc On Line" in corso di validità, che quelli con scadenza di validità nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i quali opera la conservazione della validità fino al 15 giugno 2020. Per le richieste di verifica della regolarità contributiva, pervenute a far data dal 16 aprile 2020, si applicano invece gli ordinari criteri previsti dal DM [30 gennaio 2015](#) e dal DM [23 febbraio 2016](#).

Infine, i due Istituti sottolineano che, per effetto delle sospensioni degli adempimenti e dei versamenti previdenziali stabilite dalle disposizioni emergenziali vigenti, gli stessi non possono essere considerati ai fini della verifica della regolarità contributiva, in quanto l'[art. 3](#) comma 2 lett. b) del DM 30 gennaio 2015 stabilisce che la regolarità **sussiste** comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

# Professioni ordinistiche pronte alla protesta per i contributi a fondo perduto

Data l'esclusione dal beneficio, commercialisti e consulenti del lavoro disertano una riunione alle Entrate e studiano altre iniziative congiunte

/ Savino GALLO

Professionisti sul piede di guerra. L'esclusione dai **contributi a fondo perduto** previsti dal decreto Rilancio a favore di lavoratori autonomi e imprese che abbiano registrato un calo del fatturato di oltre un terzo ad aprile (rispetto allo stesso mese del 2019), non è andata giù ai Consigli nazionali degli Ordini professionali, che sono **pronti allo scontro** per fare sì che la norma venga cambiata.

La prima vera iniziativa di protesta è arrivata ieri e a firmarla sono stati commercialisti e consulenti del lavoro, che hanno annunciato l'intenzione di **disertare** la **riunione** indetta per oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Al centro dell'incontro proprio il tema dei contributi a fondo perduto, che verranno erogati dalle Entrate. Sono stati invitati a partecipare i rappresentanti di tutte le categorie produttive (impresa, commercio, agricoltura, edilizia e artigianato), oltreché commercialisti e consulenti del lavoro.

I rappresentanti dei due Consigli nazionali, però, non ci saranno: "L'**incredibile esclusione** dei liberi professionisti – scrivono in una nota congiunta Massimo Miani, Presidente dei commercialisti, e Marina Calderone, numero uno dei consulenti del lavoro – ci impone di disertare la riunione. Le nostre due categorie, assieme a tutte le professioni ordinistiche italiane, si batteranno in ogni modo affinché si ponga rimedio a questa **inaccettabile discriminazione** perpetrata ai danni di un settore trainante dell'economia italiana".

Ieri, Francesca Puglisi, Sottosegretario al Lavoro, ha espresso l'auspicio, nel corso di un *webinar* organizzato dall'Istituto nazionale degli esperti contabili, che la norma venga cambiata. Ma gli Ordini professionali si aspettano fatti concreti e, per questo, sono pronti a mettere in campo **altre azioni di protesta**. Una prima riunione tra i Presidenti c'è stata due giorni fa, la prossima è in programma lunedì.

Tali iniziative non saranno le uniche che coinvolgeranno i commercialisti che, sul fronte della protesta, si stanno muovendo anche in solitaria. Anche perché, oltre alla questione dei contributi a fondo perduto, ci sono altri provvedimenti che hanno suscitato tante perplessità. Su tutti, il **tema fiscale**, con il mancato rinvio dei versamenti a giugno.

"Anche questa **scelta** – spiega a *Eutekne.info* il Presidente Miani – è davvero **inaccettabile** per noi. Intanto, perché i contribuenti non hanno i soldi per pagare le

imposte al 30 giugno. Ma bisogna anche rendersi conto che i commercialisti, già normalmente **oberati di lavoro**, in questo momento stanno dedicando tutto il loro tempo ad assistere i clienti sulle misure di sostegno previste dalle ultime norme. Ora dovremmo fare tutto il calcolo delle imposte, che comunque dobbiamo consegnare ai clienti, anche se non ci pagano, per poi magari sentirci dire a fine giugno che i versamenti saranno prorogati a settembre o ottobre (come peraltro accadde lo scorso anno causa ISA, *ndr*). Non siamo assolutamente disposti a subire di nuovo un trattamento del genere".

Ecco perché, oltre alla protesta sul tema trasversale dei contributi a fondo perduto assieme alle altre professioni, i commercialisti hanno intenzione di organizzare altre **"iniziative forti"**. In questo senso, l'interlocuzione con i sindacati di categoria è già iniziata e continuerà questa mattina, con una nuova riunione tra i Presidenti delle associazioni e i rappresentanti del CNDCEC.

Intanto, sulla decisione di disertare la riunione sui contributi a fondo perduto è arrivata, nella serata di ieri, la reazione delle Entrate. "Senza voler entrare nel merito della scelta dei commercialisti e dei consulenti del lavoro – riporta l'*Ansa* citando fonti interne all'Agenzia – la posizione dei due Consigli preclude alla possibilità di condividere le scelte adottate e di poter rappresentare eventuali criticità o necessità procedurali dei professionisti a tutela del buon esito delle procedure e dei destinatari dei contributi a fondo perduto". La diserzione, dunque, rischia di **"danneggiare i loro clienti"** e le piccole, imprese, artigiani e commercianti, che in questo particolare momento avrebbero bisogno solo di ricevere i soldi del contributo il prima possibile".

Le stesse fonti delle Entrate ricordano che i professionisti sono comunque destinatari delle **indennità** di 600 euro per aprile e fino a mille euro per maggio. Ma in realtà, anche su questo aspetto, ci sarebbe qualche problema. Ieri, l'AdEPP ha denunciato un **"corto circuito"** tra due disposizioni del decreto legge Rilancio, dove un primo articolo (il numero [78](#)) rifinanzia la misura di marzo anche per aprile e maggio mentre un altro articolo (il numero [86](#)) rende l'indennizzo già erogato incompatibile con quello dei mesi successivi". Le Casse previdenziali dei professionisti confidano che si tratti di "un errore materiale", ma lo **"scivolone"** dovrà subito essere corretto.

# Nuova territorialità IVA per i servizi elettronici

Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al DLgs. che recepisce, seppur tardivamente, la direttiva 2017/2455/Ue

## / REDAZIONE

Nella giornata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce, seppur tardivamente, la direttiva [2017/2455/Ue](#) in tema di territorialità IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e **servizi elettronici**, rese a committenti Ue non soggetti passivi di imposta. Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma la direttiva risulta efficace già a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In sintesi, per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per i servizi forniti per via elettronica nei confronti di privati di altri Stati dell'Unione europea, l'operazione è **territorialmente rilevante** nello Stato del prestatore, ai sensi del nuovo art. 7-*octies* del DPR [633/72](#), se:

- questi è un soggetto IVA stabilito in uno Stato membro che presta i servizi nei confronti di privati stabiliti in un altro Stato membro;
- il valore totale, al netto dell'IVA, dei servizi elettronici resi da tale soggetto nei confronti di privati non supera, nell'anno civile corrente e in quello precedente, la soglia di 10.000 euro (o il controvalore in moneta nazionale).

Il fornitore può comunque **optare**, con un vincolo biennale, per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro del committente.

Riportando alcune delle esemplificazioni fornite dall'Allegato II della direttiva [2006/112/Ce](#) in relazione ai **servizi elettronici**, possono – in particolare – appli-

care l'imposta nello Stato di stabilimento i soggetti passivi che forniscono (fermo il limite di 10.000 euro annui):

- siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- software e relativi aggiornamenti;
- immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- prestazioni di insegnamento a distanza.

Il decreto legislativo amplia anche la portata del **MOSS**, così che i prestatori di servizi che non si sono identificati nei diversi Stati dell'Unione ove il servizio è "destinato" possano assolvere l'IVA dovuta in tale Stato.

Viene, inoltre, esteso l'utilizzo del MOSS anche ai soggetti passivi extra Ue registrati ai fini IVA in uno Stato membro della Ue (o in più Stati).

Il prestatore che opta per il regime MOSS non dovrà più seguire le regole di fatturazione dello Stato di destinazione dei servizi bensì quelle dello Stato in cui è **identificato** (in deroga al principio generale di cui all'[art. 219-bis](#), par. 1 della direttiva 2006/112/Ce).

Per quanto concerne l'**Italia**, si rammenta che i servizi in questione, laddove rilevanti nel territorio dello Stato, non richiedono l'emissione della fattura ([art. 22](#) comma 1 n. 6-*ter* del DPR 633/72), né di documentare altrimenti i corrispettivi, ad esempio mediante scontrino o ricevuta fiscale (DM [27 ottobre 2015](#)).



# Bonus mobilità per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici

Due diverse modalità per ottenere il bonus, l'una dietro rottamazione, l'altra senza

/ Anita MAURO

Tra le norme non fiscali contenute nel DL "Rilancio", si segnala l'[art. 229](#), in tema di "**mobilità sostenibile**".

La norma riconosce un "buono mobilità" in due diverse forme (e da richiedere in momenti diversi) per l'acquisto di mezzi di trasporto privato "sostenibili", tenuto conto che le misure di **distanziamento sociale** che sono state già adottate e che dovranno essere adottate nei prossimi mesi riducono la capacità del trasporto pubblico locale, incoraggiando forzatamente l'utilizzo di mezzi privati.

Volendo, quindi, evitare che ciò si risolva nell'aumento del traffico di automobili, vengono introdotte norme volte ad **incentivare l'acquisto** di mezzi "sostenibili" di trasporto privato, come i monopattini, le biciclette, nonché l'utilizzo di mezzi di trasporto in condivisione. Le novità vengono introdotte modificando l'[art. 2](#) del DL 14 ottobre 2019 n. 111, che aveva già introdotto alcune misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle **aree metropolitane**, ma che non aveva ancora avuto attuazione per la mancata emanazione del necessario provvedimento attuativo.

In breve, viene prevista la possibilità di usufruire, anche cumulativamente, delle seguenti agevolazioni:

- **dal 4 maggio 2020** al 31 dicembre 2020, un "buono mobilità" per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, pari al 60% della spesa sostenuta ma nel limite di 500 euro;
- un "buono mobilità" a seguito della rottamazione di mezzi (**dal 1° gennaio 2021** al 31 dicembre 2021) da utilizzare per il successivo riacquisto entro tre anni di biciclette, di determinati mezzi elettrici o di servizi per la mobilità.

Il **buono mobilità 2020** (senza rottamazione) spetta, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020:

- ai soggetti maggiorenni;
- residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il buono mobilità spetta per (alternativamente):

- l'acquisto di **biciclette**, anche a pedalata assistita;
- l'acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'[art. 33-bis](#) del DL 30 dicembre 2019 n. 162, come **monopattini**, segway, hoverboard e monowheel;
- l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i servizi di sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli mediante autovetture (escluso, quindi, il *car sharing*).

L'ammontare del "buono mobilità" è pari al **60% della spesa sostenuta** per i precedenti acquisti o servizi, con un limite massimo di 500 euro.

Il "buono mobilità" 2020 può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Per poter applicare il bonus, dovrà essere emanato (entro il 18 luglio 2020) un **provvedimento attuativo**, che definisca modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio "anche ai fini del rispetto del limite di spesa", atteso che il bonus spetta comunque nel limite delle risorse disponibili (aumentate a 120 milioni di euro per il 2020) nel fondo "Programma sperimentale buono mobilità", istituito dall'[art. 2](#) co. 1 del DL 111/2019.

## I due buoni sono cumulabili

La seconda tipologia di incentivo – che è **cumulabile con il precedente** – riguarda, invece, il 2021 e presuppone la rottamazione (tale forma di incentivo era già prevista dall'originario [art. 2](#) del DL 111/2019, ora modificato dal DL [34/2020](#)).

Nello specifico, viene previsto il riconoscimento di un "buono mobilità" a favore di coloro che, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, rottamino, alternativamente:

- autovetture omologate fino alla classe Euro 3;
- motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.

Il "buono mobilità" per la **rottamazione** spetta ai soggetti residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 o n. 2015/2043 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva [2008/50/CE](#).

Il "buono mobilità" per la rottamazione è pari a:

- 1.500 euro per ogni autovettura rottamata;
- 500 euro per ogni motociclo rottamato.

Il "buono mobilità" va utilizzato **entro i successivi tre anni**, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di:

- abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale (tale possibilità non riguarda il buono mobilità 2020);
- biciclette anche a pedalata assistita;
- veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (come monopattini, segway, hoverboard e monowheel);
- servizi di mobilità condivisa a uso individuale (in tal caso, diversamente dal bonus mobilità per il 2020, non sembra escluso il servizio di mobilità condivisa di autovetture).

# Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e bonus baby sitting raddoppiati

Tra le novità introdotte dal decreto "Rilancio" rientra anche la proroga del congedo speciale sino al 31 luglio 2020

/ Giada GIANOLA

Il DL [34/2020](#) (c.d. decreto legge "Rilancio"), in riferimento alle misure disposte in favore delle famiglie dall'art. 23 del decreto "Cura Italia" (conv. L. [27/2020](#)), ha introdotto alcune importanti **modifiche** che hanno interessato la disciplina del congedo COVID-19 e del diritto di astensione dall'attività lavorativa nonché il bonus baby sitting, con aumento del relativo importo. È stata, inoltre, prevista la possibilità di utilizzare il bonus, di cui al comma 8 dell'art. 23, per l'iscrizione a centri estivi o a servizi integrativi per l'infanzia in alternativa rispetto all'acquisto dei servizi di baby sitting.

Procedendo con ordine, quanto al **congedo COVID-19**, prima dell'intervento del decreto "Rilancio" il comma 1 del citato [art. 23](#) del DL 18/2020 stabiliva che tale misura, per l'anno 2020, fosse fruibile a decorrere dal 5 marzo in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il termine di tale sospensione, inizialmente previsto per il 3 aprile, era stato prorogato al 13 aprile (messaggio INPS n. [1516/2020](#)) e, successivamente, al 3 maggio 2020 (messaggio INPS n. [1648/2020](#)).

Per effetto del nuovo decreto "Rilancio", nello specifico dell'art. 72, comma 1, lett. a), il nuovo termine entro cui godere del congedo straordinario COVID-19 è il **31 luglio 2020**. Il periodo complessivo, continuativo o frazionato, di fruizione è poi raddoppiato rispetto a quanto originariamente disposto dal decreto "Cura Italia", essendo stato aumentato a 30 giorni. Rimangono, invece, fermi sia il limite di età di 12 anni per i figli in relazione ai quali godere del beneficio, sia la percentuale dell'indennità dovuta, pari al 50% – che per i dipendenti privati concerne la retribuzione calcolata secondo quanto previsto dall'[art. 23](#) del DLgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo – sia la previsione della copertura figurativa dei contributi.

Ulteriore novità che risulta dal nuovo decreto è rappresentata dalla modifica della fascia di età dei figli in relazione ai quali i lavoratori dipendenti del settore privato possono esercitare il **diritto di astensione** dall'attività lavorativa di cui al comma 6 dell'art. 23, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, senza tuttavia diritto a percepire alcuna indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (riconosciute, invece, ai fruitori del congedo COVID-19). Ora tale facoltà è esercitabile per i figli **minori di anni 16** e non più "di età compresa tra i 12 e i 16

anni", sempre a patto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore non lavoratore.

Per quanto concerne il bonus baby sitting, di cui al comma 8 dell'art. 23, misura alternativa rispetto al congedo COVID-19, l'importo complessivo è stato portato da 600 euro a **1.200 euro** per i lavoratori dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi, compresi i **professionisti** ([art. 23](#), comma 9 del DL 18/2020, non modificato dal DL [34/2020](#)).

È stato, inoltre, previsto che il *bonus* possa essere erogato, in alternativa rispetto al pagamento delle prestazioni di assistenza e sorveglianza dei minori effettuate dal 5 marzo 2020, per l'**iscrizione** – da provare con idonea documentazione – ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia (di cui all'[art. 2](#) del DLgs. 13 aprile 2017 n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del predetto bonus per servizi integrativi per l'infanzia, chiarisce l'[art. 72](#) del DL 34/2020 alla lett. c) del comma 1, è **incompatibile** con la fruizione del *bonus* asilo nido di cui all'[art. 1](#), comma 355 della L. 232/2016. L'INPS, con il messaggio n. [1447/2020](#), aveva invece chiarito che il *bonus* utilizzato per i servizi di baby sitting è cumulabile con il *bonus* asilo nido di cui all'[art. 3](#) del DPCM 17 febbraio 2017 (si veda "[Bonus baby sitting cumulabile con il bonus asili nido](#)" del 2 aprile 2020).

Anche l'importo del bonus spettante ai lavoratori dipendenti di cui al comma 3 dell'[art. 25](#) del DL 18/2020 – vale a dire quelli appartenenti al settore sanitario e al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – è stato aumentato, salendo a **2.000 euro**.

Oltre alle predette novità si evidenzia, in riferimento ai **permessi** ai sensi della L. [104/92](#), anche la modifica dell'[art. 24](#) del DL 18/2020, avendo l'[art. 73](#) del DL 34/2020 previsto l'aggiunta di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, oltre ai giorni di permesso mensile di cui all'[art. 33](#), comma 3 della indicata legge e alle dodici giornate che dovevano essere fruite, complessivamente, nell'arco dei mesi di marzo e aprile 2020.

# Avviati dall'INPS i pagamenti dell'indennità per aprile

Per i lavoratori dello spettacolo sono necessari ulteriori controlli prima che i pagamenti siano disposti

## / REDAZIONE

L'[art. 84](#) del DL "Rilancio" riconosce, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 di alcune delle indennità introdotte dal DL "Cura Italia" (n. [18/2020](#)), la medesima indennità anche per il mese di aprile 2020, in modo **automatico**. Confermando precedenti anticipazioni, con un comunicato stampa, pubblicato ieri, l'INPS ha informato che sono stati predisposti i pagamenti della seconda rata (per aprile 2020) delle indennità:

- di 600 euro, a favore dei lavoratori autonomi, dei collaboratori e degli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (già beneficiari delle indennità per il mese di marzo di cui agli [artt. 27, 28 e 29](#) del DL 18/2020);

- di 500 euro per gli operai a tempo determinato dell'agricoltura (già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo di cui all'[art. 30](#) del DL 18/2020).

Stando a quanto riportato nel comunicato, nella giornata di ieri 1.400.000 pagamenti sono stati **accreditati** sui conti correnti e sulle carte dotate di Iban dei beneficiari. I pagamenti accreditati riguardano:

- 957.000 lavoratori autonomi;
- 239.000 operai agricoli a tempo determinato;
- 106.000 professionisti titolari di partita IVA e lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 75.000 lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

Altri 400.000 saranno accreditati oggi, mentre ulteriori 2.000.000 di pagamenti saranno accreditati lunedì 25 maggio. La distribuzione dei pagamenti su **tre giornate lavorative** si è resa necessaria in considerazione dei vincoli tecnici di funzionamento della rete interbancaria nazionale, che consente la gestione di non oltre 2,2 milioni di bonifici al giorno, e dei pagamenti già pianificati da altre amministrazioni pubbliche.

Per coloro che, all'atto della presentazione della do-

manda, hanno chiesto l'erogazione dell'indennità in **contanti** (190.000 lavoratori), il pagamento avverrà a partire da martedì 26 maggio (74.000), mercoledì 27 maggio (19.000) e giovedì 28 maggio (97.000). Per riscuotere la seconda rata dell'indennità, questi lavoratori potranno recarsi presso qualsiasi sportello postale del territorio nazionale muniti necessariamente della comunicazione che riceveranno da Poste Italiane, oltre che del documento di identità e di un documento attestante il proprio codice fiscale.

Il pagamento non è stato predisposto per le indennità, pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, riconosciute ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), categoria rispetto alla quale il DL [34/2020](#) ha disposto l'**ampliamento** della platea dei beneficiari, includendo i lavoratori che nel 2019 hanno avuto almeno 7 giornate assicurate e un reddito inferiore a 35.000 euro.

Per l'erogazione di tali indennità, i lavoratori non devono risultare titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data del **19 maggio 2020**. Pertanto, – viene indicato nel comunicato – l'Istituto è tenuto ad effettuare i controlli su tali aspetti anche per le domande già pervenute ad aprile e, successivamente, potrà disporre i relativi pagamenti della seconda e terza rata.

## Termine di decadenza delle indennità per marzo 2020

Si segnala che il DL "Rilancio" ha introdotto un termine finale per la presentazione delle domande per le indennità di marzo 2020, di cui agli [artt. 27, 28, 29, 30 e 38](#) del DL 18/2020. Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, si decade dalla possibilità di richiedere le predette indennità. Il **3 giugno 2020** è, quindi, l'ultimo giorno per presentare la domanda per l'indennità di marzo 2020.

# La divisione non configura “cessione” ai fini delle plusvalenze

Lo chiarisce il Notariato in materia di imposte dirette

/ Anita MAURO e Salvatore SANNA

Dal punto di vista delle imposte dirette, con particolare riferimento alla disciplina delle plusvalenze immobiliari, la divisione, non solo non produce alcun trasferimento di ricchezza, ma, realizzando una mera **regolarizzazione di diritti**, non configura neppure il punto di riferimento per il calcolo del valore di carico dell'immobile successivamente ceduto, atteso che “ciascun convivente deve essere considerato titolare esclusivo dei beni assegnati con effetto *ex tunc* dalla data di acquisto in comune”.

Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dallo Studio del Notariato n. [11/2020](#), nel quale viene esaminato l'impatto, sulla disciplina delle **plusvalenze immobiliari**, del negozio divisorio, valutando, in particolare, gli effetti in questa materia, della recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. [25021/2019](#).

Con tale pronuncia, si è affermata, dal punto di vista civilistico, la natura **traslativo-costitutiva** dell'atto di scioglimento della comunione, ribaltando, in qualche modo, il consolidato orientamento che attribuiva natura meramente dichiarativa alla divisione. Ad avviso del Notariato, la citata pronuncia non avrebbe conseguenze sulla “neutralità” fiscale della divisione, né comporterebbe la possibilità di considerare la divisione quale “titolo di acquisto da cui desumere il costo fiscale del bene che fosse oggetto di una successiva alienazione”.

Infatti, secondo il Notariato, il fatto che la divisione **non sia idonea a generare plusvalenze** non dipende soltanto dalla “natura dichiarativa o traslativa del negozio generatore ma anche e soprattutto dagli effetti che lo stesso produce”. A questi fini, si osserva che, diversamente da quanto avviene nel contesto dell'imposta di registro (ove l'[art. 20](#) del DPR 131/86 impone di ancorare la tassazione agli effetti giuridici degli atti portati alla registrazione), nell'ambito delle imposte dirette, “vengono in gioco anche e soprattutto gli effetti economici della fattispecie divisoria”.

In primo luogo, il Notariato si domanda se la vicenda divisoria comporti **mutamenti economicamente rilevanti** della situazione patrimoniale dei conviventi.

Infatti, si ricorda che la tassazione delle plusvalenze immobiliari, “pur traendo origine da un atto oneroso costitutivo-traslativo di diritti reali, è volta a colpire solo la nuova ricchezza e soltanto nella misura in cui abbia inciso incrementandolo l'assetto economico del soggetto passivo”.

Pertanto, per legittimare la tassazione, non basta l'affermazione (ritraibile da Cass. SS. UU. n. 25021/2019) secondo cui la divisione configuri un atto di natura co-

stitutivo-traslativa, ma è necessario anche verificare che determini un **arricchimento patrimoniale** in capo al convivente.

Su questo tema, quindi, è la stessa pronuncia n. 25021/2019 delle Sezioni Unite a fornire indicazioni, ove afferma che sul “piano puramente economico [...] il passaggio dalla contitolarità pro quota dei beni comuni alla titolarità esclusiva non si traduce in un incremento patrimoniale per il convivente”.

Pertanto – chiarisce lo Studio del Notariato in commento – se, dal punto di vista civilistico, la concezione della divisione è mutata con la pronuncia delle Sezioni Unite, invece, dal punto di vista fiscale la citata sentenza non ha avuto effetti, sicché è possibile confermare la **neutralità fiscale** di essa nel sistema delle plusvalenze immobiliari.

La divisione, quindi, va ricondotta all'[art. 9](#) comma 5 del TUIR, che applica agli atti “traslativi” la disciplina delle cessioni immobiliari, senza che ciò implichi necessariamente la tassazione, atteso che esistono altri esempi di cessioni rientranti in tale fattispecie, ma neutrali, in quanto **prive di effetti realizzativi** (permuta tra beni di uguale valore; liquidazione del socio con beni o danaro di valore pari alla quota, etc.).

Infine, lo Studio si chiede se le medesime conclusioni possano valere per le **divisioni con conguaglio**, con tale termine intendendo, *ex art. 728* c.c., le attribuzioni operate in denaro dai conviventi, per compensare l'ineguaglianza delle quote in natura.

Non genera di certo materia imponibile il “conguaglio” operato con denaro prelevato dalla massa comune, ma resta neutrale, secondo lo Studio, anche il caso in cui il convivente riceva, in denaro, esattamente il valore della **sua quota**.

Infatti, tale divisione comporta solo un mutamento dell'oggetto della titolarità, sostituendo alla quota ideale beni concretamente attribuiti. Valorizzando la funzione di apporzionamento della divisione e la **retroattività** sancita dall'[art. 757](#) c.c., la divisione che attribuisca al convivente l'esatto valore della sua quota (anche con beni “esterni” alla comunione) non pare rilevante nel sistema delle plusvalenze immobiliari, “non solo come titolo di acquisto ma anche come atto esso stesso traslativo nel senso richiesto” dal TUIR.

Invece, la divisione con conguagli pare idonea al conseguimento di plusvalenze solo con riferimento al caso in cui, a seguito di specifici accordi, realizzi una assegnazione di beni il cui **valore risulti eccedente** rispetto a quanto spettante sulla massa comune.

# L'indennità di frequenza sarà regolarmente erogata

Anche se sospesa in ambito scolastico, l'attività didattica continua a essere svolta in modalità alternativa a distanza

## / REDAZIONE

L'INPS, con il messaggio n. [2097/2020](#), fornisce chiarimenti in ordine all'applicazione degli [artt. 34](#) e [83](#) del DL 18/2020 conv. L. [27/2020](#) (Cura Italia), con particolare riferimento ai termini di decadenza relativi alle **prestazioni assistenziali** e ai relativi criteri applicativi.

In particolare, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 34 stabilisce che a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è **sospeso** di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL; sono sospesi, per il medesimo periodo, anche i termini di prescrizione.

L'art. 83 prevede invece la sospensione dei termini in ambito **giudiziario** con rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, termine successivamente prorogato all'11 maggio 2020 dall'[art. 36](#) del DL 23/2020 (decreto liquidità).

Dopo aver riepilogato le due norme, l'Istituto, con il messaggio in commento, precisa che, in conseguenza delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, le **visite medico legali** di accertamento di invalidità civile restano sospese (con eccezione delle istanze presentate per i malati oncologici e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità).

Le istanze pervenute nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 1° giugno 2020 saranno valutate secondo l'ordine cronologico di ricezione.

Inoltre, l'INPS, ricordando che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020 ([art. 103](#) comma 2-*quater* del DL 18/2020), precisa che le prestazioni economiche di invalidità civile condizionate dal predetto permesso **non saranno sospese** fino a tale data.

## Permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi validi fino al 31 agosto

Per quanto attiene invece all'indennità di frequenza (di cui all'art. 1 della L. 289/1990), l'Istituto previdenziale chiarisce che sarà **regolarmente erogata**, posto che l'attività didattica, seppur sospesa in ambito scolastico, continua a essere svolta in modalità alternativa a distanza. Tale indennità continuerà a essere erogata anche quando l'attività viene svolta presso centri riabilitativi, la cui temporanea chiusura non preclude che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.

Risulta infine sospeso, se ricadente nel periodo dal 23 febbraio all'11 maggio 2020, anche il termine decadenza di sei mesi (di cui all'[art. 42](#) comma 3 del DL 269/2003) previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il **verbale sanitario** emanato in sede amministrativa.



# Urgente l'adunanza per il concordato durante l'emergenza da COVID-19

Il rinvio compromette la fattibilità del piano per il risanamento della situazione debitoria

/ Antonio NICOTRA

Il differimento dell'adunanza dei creditori, in ragione delle previsioni di cui all'[art. 83](#) del DL 18/2020, può recare un grave **pregiudizio** al proponente il concordato ed ai creditori interessati, attesa l'incidenza che potrebbe manifestarsi sul programma operativo delineato nel piano e finalizzato al risanamento della situazione debitoria, la cui concreta fattibilità si fonda anche sull'osservanza di un delineato ambito prospettico temporale.

Il Tribunale di Roma [20 aprile 2020](#), con tali motivazioni, ha dichiarato l'**urgenza** per la procedura di concordato preventivo ex art. 83 comma 3 del DL 18/2020, consentendo lo svolgimento dell'adunanza dei creditori di cui all'[art. 174](#) del RD 267/42, salvo riservarsi sulle concrete modalità della stessa.

Nel caso di specie, una società presentava la domanda di concordato in bianco ex [art. 161](#) comma 6 del RD 267/42, ottenendo la concessione dei termini (che venivano prorogati). Dichiarata aperta la procedura, l'adunanza dei creditori ex art. 174 del RD 267/42, fissata durante il periodo di sospensione *ex lege* per Covid 19, veniva differita per due volte. Il debitore chiedeva la conferma di tale secondo rinvio, previa declaratoria d'urgenza ex art. 83 del DL 18/2020, modificato dall'[art. 36](#) del DL 23/2020.

In punto di fatto si apprende che un'analoga istanza era stata **rigettata** per il primo rinvio, sul presupposto che l'art. 83 del DL 18/2020 (*ante* modifica ex art. 36 del DL 23/2020) prevede che, laddove il termine da computarsi a ritroso fosse ricaduto nel periodo di sospensione (in origine, 9 marzo-15 aprile 2020), sarebbe stato necessario il rinvio. Inoltre, si rendeva necessaria l'osservanza dell'[art. 163](#) comma 4 del RD 267/42, che consente il deposito della proposta concorrente di concordato "non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori", termine che, nella specie, ricadeva durante la sospensione legale.

Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in esame, muta il proprio orientamento alla luce del nuovo quadro normativo. Il DL [23/2020](#) ha prorogato il termine finale della sospensione all'11 maggio 2020 (art. 36) ed ha introdotto specifiche previsioni per la materia **concorsuale** e per la risoluzione delle crisi d'impresa. L'[art. 9](#) del DL 23/2020, in particolare, ha dettato un'articolata disciplina per il concordato (e per gli accordi di ristrutturazione), diversificata in riferimento alle **fasi** procedurali: pendenza del termine ex art. 161 comma 6 del RD 267/42, intervenuta ammissione, omologa e fase esecutiva.

Secondo il Tribunale di Roma, la disciplina d'urgenza lascia emergere il *favor legis* per il concordato preventivo, quale strumento fondamentale per la risoluzione della crisi, che consente di evitare la declaratoria di fallimento e la liquidazione.

Le iniziative e le richieste che **dilungano** i tempi per la definizione della procedura e che, nella fisiologia concorsuale, non sarebbero accolte o sarebbero soggette ad uno scrupoloso vaglio giudiziale, tuttavia, nell'attuale contesto di crisi sono stimulate e consentite *ex lege*. Peraltro, tra le facoltà di cui all'art. 9 commi 2 e 3 del DL 23/2020 rientra anche la possibilità di presentare una nuova proposta ed un piano concordatario, ovvero il differimento dei termini di adempimento previsti *ab origine*.

Se nel novellato sistema legislativo la sfera di **interessi** che si correlano alla singola procedura non sono *ex lege*, pregiudicati da iniziative che avrebbero l'effetto di modificare, per contenuto e/o tempistica, la domanda concordataria, la medesima conclusione – secondo il Tribunale di Roma – può rinvenirsi anche nel caso in cui si richieda l'attuazione alla domanda di composizione della crisi di impresa, che abbia già superato il vaglio giudiziale di ammissibilità, elidendo situazioni di incertezza del relativo assetto attuativo.

L'eventuale differimento dell'adunanza ex art. 174 del RD 267/42, per contro, potrebbe cagionare un grave pregiudizio al proponente ed ai creditori interessati, attesa la sua **incidenza** sul programma operativo -delineato nel piano - e finalizzato al ripianamento della situazione debitoria, la cui concreta fattibilità poggia sul rispetto di un delineato ambito prospettico temporale. Né può ritenersi, d'altra parte, che la normativa d'urgenza sia destinata a concludersi con la disciplina di cui al DL 23/2020, se si considera l'evolversi e le incertezze del fenomeno epidemiologico, la cui perduranza potrebbe imporre la **reiterazione** di disposizioni di analogo contenuto limitativo per le attività giurisdizionali. Si rammenta, infine, che l'[art. 3](#) del DL 28/2020, in vigore dal 1° maggio, ha modificato l'art. 83 comma 6 del DL 18/2020, conv. L. [27/2020](#). Per effetto di questa modifica, le misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari per regolare l'attività giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie, possono estendersi per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ([artt. 36](#) del DL 23/2020 e 3 comma 1 lett. b) del DL [28/2020](#)) ed il (nuovo) termine del **31 luglio 2020** (restano invariati, invece, i termini per i rinvii e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2).

# L'industria alimentare si compatta sugli incrementi retributivi per il 2020

Completato il quadro delle intese settoriali, per tutti già in maggio i nuovi minimi e una prima quota degli arretrati

## / REDAZIONE

Negli scorsi giorni, dando seguito al primo accordo siglato il 6 maggio 2020 con le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil da parte di alcune delle associazioni di categoria settoriali firmatarie del CCNL 5 febbraio 2016 applicabile all'industria alimentare (si veda "[Busta paga più pesante da maggio per una parte dell'industria alimentare](#)" del 13 maggio), **nuovi accordi collettivi** sono intervenuti a completare il mosaico e a estendere all'intero comparto produttivo dell'industria alimentare il nuovo trattamento economico per il 2020, che si configura come un'anticipazione di quanto verrà definito con il prossimo contratto collettivo.

Si tratta in particolare degli accordi sottoscritti per i **settori** delle acque minerali ([12 maggio](#)), delle carni ([13 maggio](#)), per il settore delle conserve alimentari ([13 maggio](#)), per quello lattiero-caseario ([14 maggio](#)), per i settori delle bevande alcoliche, degli alimenti zootecnici, dell'industria olearia, dell'industria vinicola e della produzione di farine ([15 maggio](#)) e infine per le bevande analcoliche ([15 maggio](#)).

Ciascuno di tali accordi, autonomo nella forma, quanto al contenuto si allinea integralmente all'accordo aprifila del [6 maggio](#) siglato dalle associazioni di categoria rappresentative dei settori delle conserve ittiche e della produzione di **birra**, oltre che dall'Unione Italiana Food.

Per effetto di tali sette accordi, pertanto, tutte le imprese industriali che applicano il CCNL 5 febbraio 2016 sono tenute a riconoscere ai propri dipendenti (inclusi i

viaggiatori e i piazzisti) un **incremento retributivo** mensile con decorrenza 1° dicembre 2019, nella misura di 21,43 euro lordi riferiti al parametro 137 della scala classificatoria, che riproporzionato determina i seguenti aumenti per tutti i livelli di inquadramento: Liv. 1S, 35,98 euro; Liv. 1, 31,28 euro; Liv. 2, 25,81 euro; Liv. 3A, 22,68 euro; Liv. 3, 20,34 euro; Liv. 4, 18,77 euro; Liv. 5, 17,21 euro; Liv. 6, 15,64 euro; Vv. Pp Liv. 1, 25,81 euro; Vv. Pp Liv. 2, 20,33 euro.

Per effetto di tali incrementi, il minimo retributivo mensile da **dicembre 2019** assume i seguenti valori: Liv. 1S, 2.372,01 euro; Liv. 1, 2.062,59 euro; Liv. 2, 1.701,67 euro; Liv. 3A, 1.495,40 euro; Liv. 3, 1.340,73 euro; Liv. 4, 1.237,57 euro; Liv. 5, 1.134,46 euro; Liv. 6, 1.031,33 euro; Vv. Pp Liv. 1, 1.701,67 euro; Vv. Pp Liv. 2, 1.340,72 euro.

## Alla retribuzione di maggio andrà aggiunta una mensilità di arretrato

Gli accordi definiscono inoltre la tempistica che le aziende dovranno seguire nel riconoscere gli **arretrati retributivi** relativi al periodo dicembre 2019-aprile 2020: alla retribuzione del mese di maggio 2020 (da corrispondere nei nuovi importi sopra indicati) dovrà essere aggiunta una mensilità di arretrato, alla retribuzione del mese di giugno 2020 dovranno essere aggiunte tre mensilità di arretrato e infine alla retribuzione del mese di agosto 2020 dovrà essere aggiunta l'ultima mensilità di arretrato.

# Il giudice deve fissare la durata delle pene accessorie per i reati tributari

La durata deve essere determinata in concreto in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e non rapportata alla durata della pena principale inflitta

/ Maria Francesca ARTUSI

La commissione di un reato tributario comporta, oltre alla pena principale della reclusione prevista per ciascuna fattispecie, anche l'applicazione di una o più **pene accessorie**, disciplinate dall'[art. 12](#) del DLgs. 74/2000.

Si tratta di sanzioni particolarmente **invasive** che riguardano l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni; l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni; l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; la pubblicazione della sentenza.

Nel caso di dichiarazioni fraudolente o di emissione di fatture false è prevista anche l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni (art. 12 comma 2).

Nella sentenza n. [15556](#), depositata ieri, la Corte di Cassazione si trova di fronte a una divergenza interpretativa rispetto alla fissazione della **durata** di tali pene.

Secondo un primo indirizzo, queste sanzioni, pur trovando applicazione in via automatica in caso di condanna per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, sono tuttavia rimesse, nella fissazione della relativa durata, alla **piena discrezionalità del giudice** che le determina in concreto facendo ricorso ai criteri dettati dall'[art. 133](#) c.p. nell'ambito dell'intervallo temporale indicato dalla stessa norma (Cass. nn. [4916/2017](#) e [35729/2013](#)).

In senso contrario altre sentenze affermano, sulla scorta della pronuncia a Sezioni Unite n. [6240/2015](#), che trovi in tal caso applicazione l'[art. 37](#) c.p. che impone al giudice di uniformare la durata delle pene accessorie a quella della **pena principale** inflitta in concreto (Cass. nn. [8041/2018](#) e [1963/2019](#)).

Ciò in quanto si è ritenuto che tale art. 37 c.p. detti un **criterio generale** in materia di pene accessorie nel senso che la loro durata – qualora non espressamente determinata – sia legata a quella della pena principale inflitta, come confermato dalla regola sussidiaria stabilita dal secondo periodo della norma in questione, in forza della quale la durata della pena accessoria in nessun caso può superare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di essa.

La pronuncia in esame ritiene che tale contrasto si

dissolva alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite che, seppur riferita al reato di bancarotta fraudolenta ([art. 216](#) ultimo comma del RD 267/1942), ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo e uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere **determinata in concreto** dal giudice in base ai criteri di cui all'[art. 133](#) c.p. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta (Cass. SS.UU n. [28910/2019](#)).

La stessa Corte Costituzionale n. [222/2018](#) aveva, infatti, negato che la durata **unica e fissa** delle pene accessorie previste per i reati di bancarotta fosse compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

## Il criterio enunciato dall'art. 37 c.p. è soltanto residuale

Le citate Sezioni Unite hanno, poi, definitivamente scartato l'opzione interpretativa che impone di ancorare la durata delle sanzioni accessorie all'entità della pena principale della reclusione, ritenendo che si tratti di un criterio – quello enunciato dall'art. 37 c.p. – **soltanto residuale**, cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l'esercizio del potere dosimetrico del giudice.

Tornando al caso di specie affrontato dalla sentenza in commento, i giudici di legittimità ritengono, così, che la mancata pronuncia da parte del tribunale di merito riguardo alle pene accessorie imponga l'annullamento della sentenza con rinvio per una nuova determinazione delle sanzioni.

Sul tema delle pene accessorie per i reati tributari appare utile una considerazione legata alla recente riforma operata dal DL [124/2019](#) (seppur non oggetto della pronuncia n. 15556). Il comma 2 dell'art. 12 escludeva l'interdizione dai pubblici uffici nel caso di utilizzo o emissione di **fatture false** entro determinati limiti quantitativi, richiamando gli abrogati commi 3 degli [artt. 2 e 8](#) del DLgs. 74/2000 (DL [138/2011](#)). Una differenziazione della pena sulla base degli elementi passivi fittizi e sull'importo fatturato è stata oggi ripristinata, rispettivamente, nei commi 2-*bis* dei citati artt. 2 e 8. Ci si domanda, pertanto, se sia ora possibile leggere il comma 2 dell'art. 12, in *favor rei*, riferito alle **nuove soglie di pena**.

# Cessione di quote di OICR nel modello 770 anche in assenza di ritenuta

Secondo l'Agenzia delle Entrate, la SGR ha l'obbligo di segnalazione all'interno della dichiarazione prevista per i sostituti di imposta

/ Salvatore SANNA

Con la consulenza giuridica n. [5/2020](#), pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla compilazione del modello **770/2020** qualora la cessione delle quote o azioni degli OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, sia avvenuta senza l'intervento della SGR in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'[art. 26-quinquies](#) del DPR 600/73.

In linea generale, la SGR opera come **sostituto di imposta** ed effettua la ritenuta (ordinariamente del 26%) sia sui proventi periodici e comunque su quelli, anche non periodici, erogati in costanza di partecipazione all'organismo, sia su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione.

Nel caso in cui la cessione sia avvenuta senza l'intervento del sostituto di imposta, il contribuente, non esercente attività d'impresa, è tenuto all'autoliquidazione dell'**imposta sostitutiva** nell'ambito del quadro RM della dichiarazione annuale dei redditi, nella misura prevista della ritenuta a titolo d'imposta che avrebbe applicato il sostituto d'imposta, nonché a compilare il **quadro RT** della medesima dichiarazione per usufruire delle eventuali minusvalenze realizzate.

Tornando al modello 770/2020, nel **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano o estero che sono stati assoggettati a ritenuta a titolo di acconto e, nel quadro **SM**, i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiani o estero che sono stati assoggettati a **ritenuta a titolo d'imposta**.

In linea generale, quindi, i quadri SL e SM devono essere compilati nel caso in cui il sostituto abbia applicato la ritenuta.

Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia Entrate 19 novembre 2014 n. [101](#), però, la SGR, in sede di collocamento diretto delle quote o, in alternativa, l'intermediario collocatore (con il quale il contribuente intrattiene un rapporto avente a oggetto le quote del fondo) sono tenuti a comunicare nel modello 770 i dati relativi all'operazione di cessione nonché quelli riguardanti il soggetto cedente:

- in caso di cessione di quote nominative in cui la SGR interviene soltanto per l'**annotazione del trasferimento** nel registro dei partecipanti, in quanto il contribuente cede la quota ai sensi dell'[art. 2023](#) c.c.;
- oppure nel caso di quote per le quali sia stata richiesta l'emissione del certificato al portatore per la cui cessione non è richiesto l'intervento dell'intermediario ai sensi della disciplina dell'antiriciclaggio e che

non siano depositate presso un intermediario residente oppure per quelle che siano depositate all'estero.

Mutuando questa impostazione, l'Agenzia delle Entrate osserva che anche in caso di mancata applicazione della ritenuta, la SGR o l'intermediario collocatore deve indicare nella **sezione I del quadro SL** del modello 770 i dati del beneficiario e la denominazione del fondo, mentre nessun valore dovrà essere inserito nei campi 14, 15 e 16 dei righe da SL4 a SL7.

In merito, poi, ai proventi corrisposti a **soggetti non residenti**, il documento in commento segnala come l'[art. 10](#), comma 2, del DLgs 461/97 preveda che "i soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresì, i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti".

## Sanzione da 500 a 4.000 euro

A questi fini, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere compilato il quadro SF del modello 770, nel quale oltre ai dati identificativi del soggetto non residente deve essere indicato:

- nel **punto 13**, il codice T che identifica i proventi derivanti dalla partecipazione a OICR istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'[art. 26-quinquies](#), comma 5 del DPR 600/73 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni;
- nel **punto 14**, l'ammontare lordo dei proventi. Nella descrizione del codice T le istruzioni affermano che "in caso di cessione delle quote dell'OICR senza l'intervento dei sostituti d'imposta il quadro deve essere compilato dalla SGR che interviene nell'annotazione del trasferimento delle quote nel registro dei partecipanti secondo le modalità di cui all'[art. 2022](#) del codice civile, come precisato nella risoluzione n. 101/E del 2014". Inoltre, si precisa che se nel punto 13 è stato indicato "il codice T, nel punto 14 non deve essere riportato l'ammontare lordo corrisposto, nel caso in cui la cessione delle quote dell'OICR avvenga senza l'intervento dei sostituti d'imposta e la SGR, che interviene solo nell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti, non dispone dei dati relativi all'operazione". Qualora il 770/2020 non fosse compilato secondo le indicazioni illustrate, scatta la sanzione da 500 a 4.000 euro ex [art. 8](#), comma 3 del DLgs. 471/97.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'**istituto del ravvedimento** ai sensi dell'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

# Uso distorto della clausola “*simul stabunt simul cadent*” da provare con attenzione

Da considerare le differenze rispetto alla revoca in assenza di giusta causa

/ Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Milano, nella sentenza del [14 gennaio 2020](#), si è soffermato sulla clausola *simul stabunt simul cadent* nel contesto di una causa intentata dall'amministratore delegato e presidente del CdA a tre e a tempo indeterminato di una srl che, in esito alla **decadenza** provocata dalle dimissioni degli altri due amministratori, non veniva rieletto, così come gli altri due consiglieri, senza che la società adducesse **alcuna motivazione**; circostanze che lo inducevano ad agire per ottenere il risarcimento dei danni, al pari di quanto sarebbe accaduto in caso di sua revoca assembleare senza giusta causa.

La clausola in questione, si ricorda, è finalizzata a mantenere costanti, a livello di organo gestorio, gli **equilibri interni** originariamente voluti e cristallizzati in una determinata configurazione. Essa viene a connotare il rapporto amministratore-società, stimolando la coesione dell'organo gestorio, poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno/alcuni degli altri determinerebbero la decadenza dell'intero consiglio. L'operatività fisiologica della clausola di decadenza, quindi, non richiede una **valutazione dei motivi** delle singole dimissioni presentate da ciascun componente, le quali costituiscono atto ampiamente discrezionale. Ciò è confermato dall'[art. 2385](#) comma 1 c.c., che riconosce all'amministratore una sostanziale libertà di recesso, non richiedendogli, per la rinuncia all'incarico, la sussistenza di una giusta causa, ma prescrivendo esclusivamente l'**obbligo di comunicare** il tutto, per iscritto, al CdA e al presidente del Collegio sindacale. Ne discende, inoltre, la non ravvisabilità, in capo al singolo amministratore, di un obbligo di motivare la rinuncia all'incarico, sebbene spesso tale motivazione venga resa.

Resta, peraltro, il fatto che la clausola *simul stabunt simul cadent* può prestarsi a un **uso strumentale** quando le dimissioni capaci di provocare la decadenza dell'organo di gestione siano determinate, unicamente o prevalentemente, dallo scopo di escludere amministratori “sgraditi”, in assenza di giusta causa; eludendo l'obbligo di risarcimento del danno (in particolare, la corresponsione degli emolumenti residui) che spetterebbe in caso di revoca assembleare ex [art. 2383](#) comma 3 c.c., in caso di spa, ed ex [artt. 1723](#) e [1725](#) c.c., per le srl (quest'ultima previsione, in particolare, da considerare con riguardo ai casi, come quello di specie, di mandato a tempo indeterminato per il quale si richiede, in assenza di giusta causa, un **congruo preavviso**). Per ostacolare tali condotte, allora, si tende a riconoscere comunque agli amministratori non dimissionari

decaduti il diritto al risarcimento del danno quando sia dimostrato che le dimissioni che hanno determinato l'effetto decadenziale siano state date abusivamente/strumentalmente. Se, invece, le facoltà riconosciute dalla clausola sono esercitate correttamente non sorge alcun diritto a favore dell'amministratore decaduto, il quale, accettando l'incarico, ha anche aderito, implicitamente, alle **clausole dello statuto** sociale che regolano le condizioni di nomina e di permanenza degli organi sociali e i relativi poteri.

Ad ogni modo, devono essere tenute ben distinte le ipotesi dell'uso abusivo/strumentale della clausola *simul stabunt simul cadent* e della **revoca** dell'amministratore senza giusta causa. Nel primo caso, infatti, occorre provare che le dimissioni che hanno determinato l'effetto di decadenza del CdA sono abusive, in quanto unicamente finalizzate a determinare l'estromissione dell'amministratore non dimissionario. Nel secondo, invece, occorre provare che non sussistono o non sono illegittimi quei suoi comportamenti che la società deve avere previamente indicato come giusta causa di revoca nella relativa delibera assembleare.

Di conseguenza, in caso di decadenza del CdA per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, costituisce un **errore di allegazione** lo svolgimento di deduzioni in ordine a una presunta revoca per giusta causa dell'incarico; revoca che, nei fatti, non vi è stata e non può perciò costituire titolo della pretesa risarcitoria. Inoltre, ove l'intero CdA sia decaduto per effetto della clausola in questione, occorre considerare che la rielezione del componente non dimissionario non costituisce né un suo diritto né un obbligo della società, che neppure deve motivare tale scelta. La mancata rielezione dell'amministratore non dimissionario nel nuovo CdA, quindi, **non integra di per sé** l'abuso della clausola, potendo seguire anche a un utilizzo fisiologico e legittimo dell'istituto. Essa, peraltro, può assumere rilievo sul diverso piano della prova dell'abuso quando alla mancata nomina dell'amministratore non dimissionario si contrapponga la rielezione degli amministratori dimissionari.

Nel caso di specie, comunque, non solo l'attore non allegava elementi tali da avvalorare la strumentalità delle dimissioni degli altri due amministratori, ma queste risultavano motivate da ragioni personali e dalla ristrutturazione che stava subendo la società; a esse, inoltre, conseguiva anche la loro mancata rielezione. Circostanze che evidenziavano un utilizzo fisiologico della clausola, con conseguente **rigetto della richiesta** di risarcimento danni.



# Qualche rincaro sui finanziamenti pur con condizioni favorevoli per le banche

Nonostante le nuove Tltro III e le garanzie MCC/SACE i benefici non sembrano trasmettersi sulle condizioni applicate alle imprese

/ Stefano PIGNATELLI

Qualche notizia positiva questa settimana c'è stata: l'asta del **Btp Italia** che ha superato in raccolta ogni più rosea aspettativa e la possibilità che si possa trovare un accordo sul **Recovery fund**.

I Btp hanno messo a segno un buon recupero, con il 10 anni che da 1,79% scende a 1,65%; in rialzo invece il Bund, da -0,53% a -0,47%, a tutto beneficio dello spread che da 232 bps scende a 212. La possibilità che nel futuro si vada verso la maggior condivisione del debito (Recovery fund o altri strumenti) potrebbe condurre a un **restringimento** degli **spread** tra Paesi (seguì tassi e costo del funding su [www.aritma.eu](http://www.aritma.eu)).

In ambito **Bce**, tiepida l'accoglienza per la prima delle sette operazioni del programma "**Peltro**", varato il mese scorso per sostenere la liquidità del sistema finanziario alle prese con le ricadute della pandemia. Francoforte ha assegnato nell'operazione a 497 giorni **851 milioni** di euro, con richieste da 19 banche.

Secondo alcuni analisti, la partenza in sordina potrebbe segnalare che le banche non hanno bisogno del sostegno della Bce. Le prossime operazioni si svolgeranno il 22 giugno e il 5 agosto.

Sul fronte dei tassi interbancari vige una calma piatta, con l'**Irs 10** fermo a -0,15% e quello a 5 anni a -0,30%.

## Calma piatta sul fronte dei tassi interbancari

L'**Euribor 3 mesi** (*fixing* a -0,28%) è atteso (tassi *forward*) scendere a -0,40% per fine anno e -0,45% per fi-

ne 2021. Per vedere un ritorno in positivo dell'Euribor bisogna aspettare l'inizio del 2028 e per i prossimi 20 anni il massimo è atteso a inizio 2033 con modestissimo 0,35%.

Se si ritiene che tali prospettive sull'Euribor siano eccessivamente basse (positivo per chi è indebitato o si indebita sfruttando le recenti misure dei decreti legge "liquidità" e "Rilancio"), sarebbe da privilegiare il **tasso fisso**. Si rileva, per quanto riguarda il finanziamento direttamente a tasso fisso, il comportamento non uniforme delle banche: alcune lo propongono, altre ricorrono all'Irs, cercando di recuperare margine sul derivato.

Con le prossime Tltro III le banche potranno puntare a tassi di provvista dalla Bce a -1%, essendo molto più facile raggiungere i target di impiego a giugno 2021 con la valanga di **richieste di finanziamento** in arrivo dalle imprese (soglia di prestito dello 0% tra marzo 2020 e marzo 2021). Inoltre, con le **garanzie statali**, cambiano i fattori di ponderazione dei rischi di credito sui finanziamenti.

Tutto ciò dovrebbe creare il presupposto per occasioni di tassi molto interessanti per le imprese: per ora si rileva che l'offerta delle banche presenta forbici di spread e di costi di istruttoria molto larghe e ultimamente qualche **rincaro** soprattutto sulle durate a sei anni, le più in voga vista la durata delle garanzie statali.

# Conciliazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro anche da remoto

Se le parti non aderiscono a tale procedura, la conciliazione si svolgerà tradizionalmente, limitando il più possibile le presenze nell'Ispettorato

/ Mario PAGANO

Dopo le denunce dei lavoratori, le procedure di convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri nonché quelle di stipula del contratto a termine in deroga assistita, l'INL apre la strada alla telematizzazione anche delle attività di **natura conciliativa**, previste sia dall'[art. 410](#) c.p.c., che dagli [artt. 11](#) e [12](#) del DLgs. 124/2004 e dall'[art. 7](#) della L. 604/1966.

Con la nota n. [192](#) del 18 maggio 2020 la Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza sul lavoro ha diramato alcune articolate istruzioni operative circa lo **svolgimento** delle tipologie di conciliazioni sopra richiamate, delineando una via alternativa all'ordinario sistema di svolgimento delle stesse, che possa in qualche misura andare in contro all'esigenza di distanziamento sociale, imposto dalle numerose misure di contenimento del virus COVID-19.

Va premesso, come detto, che quanto descritto dall'INL nella nota in commento è una possibilità concessa tanto agli uffici, quanto soprattutto alle parti coinvolte, di poter svolgere le medesime attività conciliative con modalità differenti. Un'eventualità che potrebbe essere mantenuta anche **al termine del periodo emergenziale**, ed anzi potenziata attraverso l'implementazione di nuovi e più sofisticati applicativi e dotazioni informatiche, che ne permettano lo svolgimento in modo ancora più rapido ed efficace. Inoltre, giova precisarlo, ove le parti decidano di non aderire all'invito dell'Ispettorato territorialmente competente di svolgere la conciliazione da remoto, la stessa verrà convocata secondo i canoni consueti, ferme restando, anche in quest'ultimo caso, le esigenze di limitazione all'accesso di un numero ridotto di soggetti che presenzino alla conciliazione.

Le procedure di conciliazione secondo la modalità da remoto, in ogni caso dovranno essere preliminarmente condivise prudenzialmente con il presidente del **Tribunale di riferimento**, in particolare per le modalità di apposizione da remoto delle firme sul verbale di accordo.

Il tutto, come anticipato, prende il via dall'**invito alla conciliazione**, il quale deve contenere una serie di precisi avvisi. Dovranno essere indicati la data della riunione e le condizioni di partecipazione, la richiesta di fornire i documenti di identità di tutte le parti, la necessità di dichiarare, ai sensi dell'[art. 46](#) del DPR 445/2000, il possesso dei poteri di rappresentanza di chi interviene per conto dell'impresa ovvero della necessità di allegare la procura speciale del rappresentante del lavoratore o qualsiasi altro documento rite-

nuto necessario. Inoltre, nel medesimo invito, oltre ad avviso circa la durata massima della conciliazione, si dovrà far presente alle parti che le stesse dovranno essere fornite di stampante e scanner.

Qualora le parti decidessero di aderire alla modalità da remoto, dovranno far pervenire all'ITL la **dichiarazione di adesione** alla conciliazione in videoconferenza nonché l'indirizzo mail da utilizzare per la riunione telematica. Ricevuto il consenso, l'ufficio provvederà concretamente ad attivare la convocazione, servendosi di apposito applicativo informatico e a trasmettere il relativo link, mediante il quale le parti potranno accedere via web alla riunione nel giorno e all'ora stabiliti. Nel caso dell'[art. 410](#) c.p.c. è necessaria l'adesione della parte che non ha promosso la conciliazione.

Come precisato dalla nota, in caso di mancata attivazione del link, previo tentativo di contatto telefonico da parte dell'Ufficio, la riunione si conclude con **esito negativo** per assenza delle parti. Il funzionario conciliatore deve dare atto dell'assenza delle parti o di una di esse, archivia la pratica ed invia il verbale alla parte presente.

## L'intero incontro non potrà essere registrato

Se i soggetti coinvolti partecipano alla riunione da remoto, invece, il funzionario dovrà preliminarmente verificare la loro identità, servendosi della documentazione già trasmessa. L'intero incontro non potrà essere registrato, mentre ciascuna parte potrà confrontarsi **separatamente** con i soggetti che la assistono, per le opportune valutazioni del caso.

Il verbale, inoltre, dovrà dare contezza delle modalità, dei consensi acquisiti dalle parti, della loro identificazione e delle modalità di apposizione delle firme. A tal proposito, in caso di esito positivo, dopo lettura e condivisione da remoto, il verbale dovrà essere **sottoscritto** in modo autografo da ciascuna parte, che provvederà a stamparlo, firmarlo, scansarlo e trasmetterlo all'altra per la firma di competenza.

Il verbale sarà poi inviato anche all'ITL per la firma definitiva del funzionario **conciliatore**. Gli originali dei verbali sottoscritti dalle parti dovranno, comunque, pervenire all'Ufficio per il deposito in Tribunale e per essere acquisiti al fascicolo. Diversamente, in caso di mancato accordo il verbale che dovrà dare atto dell'impossibilità di addivenire ad una soluzione, sarà firmato dal solo funzionario conciliatore.

## Velocizzata la compilazione della domanda di CIGO COVID-19

Con il messaggio n. [2101/2020](#) pubblicato ieri, l'INPS ha comunicato l'attivazione di specifiche funzionalità *on line* nella procedura "**UNICIGO**", per consentire una più agevole compilazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.

In pratica, la già esistente funzione "**Copia domanda CIGO**" è stata implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande, recuperando alcuni dati presenti nelle precedenti già inviate, al fine di venire incontro alle aziende e ai consulenti in questo periodo emergenziale, ed è pertanto destinata ai trattamenti di CIGO con causali "COVID-19".

Si evidenzia che gli unici elementi che non è possibile copiare sono il "*ticket*", in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo, e gli **allegati**, che tuttavia per le causali "COVID-19" non sono obbligatori.

Anche con riferimento alla possibilità di dichiarare il **fruito** su precedenti autorizzazioni CIGO, già presente in procedura, è stata introdotta un'ulteriore facilitazione per dichiarare le

giornate di CIGO fruito sulle autorizzazioni con causali "COVID-19". A tal riguardo, l'INPS fornisce un file excel semplificato rispetto a quello normalmente in uso per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende nelle domande di proroga con causale "COVID-19".

La dichiarazione del fruito, in tal caso, non riguarderà tutte le CIGO pregresse ma unicamente le autorizzazioni con causali "**COVID-19**" sottoposte ai limiti della normativa emergenziale.

Infine, anche la funzione "**Duplica domanda**", da utilizzare per l'invio delle domande *on line* dei Fondi di solidarietà, è stata implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande, riferite alle domande di assegno ordinario con causale "COVID-19".

In pratica, dalla funzione "**Cerca esiti**" è possibile effettuare la duplicazione di una domanda a partire da domande già inviate per causale "COVID-19", indicando il nuovo periodo di interesse e il tipo di pagamento desiderato, che può essere variato rispetto alla domanda precedentemente inviata.

## Dal 1° luglio, nuovi livelli reddituali per l'ANF

Con la circolare n. [60](#) pubblicata ieri, l'INPS ha comunicato i **livelli reddituali** cui fare riferimento, per il periodo dal **1° luglio 2020** al 30 giugno 2021, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

Il DL [69/88](#) (conv. L. [153/88](#)) dispone, infatti, che i livelli di reddito familiare per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare debbano essere rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta tra l'anno di riferimento dei red-

diti per l'erogazione dell'assegno e quello precedente.

La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2018 e il 2019, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, è risultata pari allo **0,5%** e, in relazione a ciò, l'Istituto di previdenza ha allegato alla circolare in esame le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Gli stessi livelli di reddito – precisa l'INPS – avranno validità anche per la determinazione degli **importi** giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

## Atti giudiziari che dichiarano l'improcedibilità del reclamo senza registro

Non è soggetto a registrazione in termine fisso il provvedimento dell'autorità giudiziaria che dichiara l'**improcedibilità** del reclamo contro i provvedimenti cautelari, ex [art. 669-terdecies](#) c.p.c. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 21 maggio 2020 n. [6](#).

Si ricorda che, a norma dell'[art. 37](#) del DPR 131/86, sono **soggetti a imposta di registro**:

- gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio;
- i decreti ingiuntivi esecutivi;
- i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere.

La soggezione a imposizione – precisa la medesima norma – sussiste anche se al momento della registrazione tali atti siano stati **impugnati** o siano ancora **impugnabili** "salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in

giudicato". Inoltre, l'art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#) individua tassativamente gli atti giudiziari soggetti a imposta di registro.

Il combinato disposto delle citate norme comporta che, come chiarito nelle circ. 22 gennaio 1986 n. [8](#) e 9 maggio 2001 n. [45](#), non tutti gli atti dell'autorità giudiziaria vadano soggetti a imposta di registro, ma **solo** quelli che intervengono **nel merito del giudizio**, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.

Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia conclude, quindi, che la dichiarazione di improcedibilità del reclamo avverso l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare (ex [art. 669-terdecies](#) c.p.c.) non integri la fattispecie dell'"atto dell'autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio". Infatti, il provvedimento che dichiara l'improcedibilità del reclamo non interviene nel merito del giudizio, ma **ne dichiara l'improcedibilità**.